



COMUNE DI BORGETTO
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>DELIBERAZIONE</p> <p>N 24</p> <p>Del 23 Luglio 2020</p>	<p>L'anno Duemilaventi il giorno Ventitre del mese di Luglio alle ore 19:00 e seguenti, nella sala delle Adunanze del Comune di Borgetto, in seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori Consiglieri Comunali :</p>																																							
<p>Prot. n _____</p> <p>Del _____</p>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Presenti</th><th>Assenti</th></tr></thead><tbody><tr><td>SALAMONE Francesco</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>FARACI Maria</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>JERBI Monia</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>PANETTINO Alfredo</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>BALSAMO Giovanni</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>ALBANO Vittoria</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>ZERILLO Maurizio</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>SANTORO Alessandro</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>CARUSO Anna Maria</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>CUTRONE Lorena</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>CANGIALOSI Benedetto</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>MIGLIORE Anna</td><td>X</td><td></td></tr></tbody></table>		Presenti	Assenti	SALAMONE Francesco	X		FARACI Maria	X		JERBI Monia	X		PANETTINO Alfredo	X		BALSAMO Giovanni	X		ALBANO Vittoria	X		ZERILLO Maurizio	X		SANTORO Alessandro	X		CARUSO Anna Maria	X		CUTRONE Lorena	X		CANGIALOSI Benedetto		X	MIGLIORE Anna	X	
	Presenti	Assenti																																						
SALAMONE Francesco	X																																							
FARACI Maria	X																																							
JERBI Monia	X																																							
PANETTINO Alfredo	X																																							
BALSAMO Giovanni	X																																							
ALBANO Vittoria	X																																							
ZERILLO Maurizio	X																																							
SANTORO Alessandro	X																																							
CARUSO Anna Maria	X																																							
CUTRONE Lorena	X																																							
CANGIALOSI Benedetto		X																																						
MIGLIORE Anna	X																																							
<p>OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza.</p>																																								
<p>PROPOSTA</p> <p>N°</p>																																								

Presiede la riunione il Sig. SALAMONE Francesco, nella qualità di Presidente, partecipa in qualità di Segretario Comunale, la Dr.ssa Piera MISTRETTA.

Delibera di Consiglio Comunale n 24 del 23 Luglio 2020
Approvazione regolamento per la disciplina del “Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza”.

Il Presidente introduce il prossimo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Approvazione regolamento per la disciplina del “Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza” e, constatata la presenza di 11 consiglieri su 12 assegnati, con l’assenza di un solo consigliere (Cangialosi), apre la discussione sull’argomento.

Si da lettura della proposta di deliberazione che si riporta di seguito:

PREMESSO che:

- ✓ il Garante per l’infanzia e l’adolescenza è un istituto indipendente, di stimolo, di promozione, che non si occupa prioritariamente dei singoli casi, ma del rispetto dei diritti di tutti i minori nell’agire dell’Amministrazione e degli altri soggetti che operano nella comunità, non come organo sovraordinato, ma come figura terza di garanzia;
- ✓ il suddetto istituto ha la sua radice nella Convenzione Onu sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con Legge n° 176 del 27 maggio 1991, e nella Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25 gennaio 1996, resa esecutiva in Italia con Legge n°77 del 20 marzo 2003;
- ✓ tale istituto è, comunque, di antica tradizione - il primo Garante nazionale nasce in Svezia nel 1809 - ed è oggi istituito come organo nazionale in oltre 40 Paesi, tra cui Francia, Portogallo e Polonia e come organo regionale in Belgio, Spagna e Germania;
- ✓ in Italia, oltre al Garante Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, istituito con Legge n°112 del 2 luglio 2011, sono sempre di più le Regioni che hanno legiferato in materia, quali il Piemonte, la Calabria, l’Emilia Romagna, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, la Toscana, il Veneto; da ultimo, anche alcune città, tra cui Milano, Bergamo e Palermo, hanno proceduto alla nomina di Garanti a livello locale, così come Bolzano che ha provveduto in quanto Provincia autonoma;
- ✓ la Regione Sicilia ha legiferato in materia con la Legge Regionale 10 agosto 2012 n. 47 concernente l’istituzione dell’Autorità del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Autorità del Garante della persona con disabilità;

PRESO ATTO che il Garante nazionale ha già iniziato la sua opera, evidenziando la necessità di un significativo lavoro di raccordo tra i diversi soggetti istituzionali (nazionali, regionali e comunali) erogatori di numerosi servizi per minori e famiglie, al fine di assicurare una maggiore sinergia e garanzia dei loro diritti, in particolare sociali, assistenziali e socio-educativi;

VISTO il sollecito del 12/05/2016 che l’Anci Sicilia ha indirizzato alle regione Sicilia ed ai Comuni per la nomina ritenuta doverosa del Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza regionale e comunale”;

CONSIDERATO che l’istituzione nel Comune di Borgetto della figura del “Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza” consente di dare attuazione a quanto già previsto a livello nazionale dalla Legge 12 luglio 2011, n. 112 ed a livello regionale dalla Legge Regionale 10 agosto 2012 n. 47, nonché a tutta la normativa di settore infra elencata:

- ✓ la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con Legge n° 176 del 27 maggio 1991;
- ✓ la Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25 gennaio 1996, resa esecutiva in Italia con Legge n°77 del 20 marzo 2003;
- ✓ la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- ✓ la Legge n. 285/97 recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- ✓ la Legge n. 451/97 istitutiva della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia;
- ✓ la Legge n. 269/98 recante “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”;
- ✓ la Legge n. 154/01 recante “Norme contro la violenza nelle relazioni familiari”;
- ✓ il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.122 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Manovra economica 1 - Decreto anticrisi)”;
- ✓ la Costituzione Italiana:

- Art. 2. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;
- Art. 30. “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”;
- Art. 31. “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”;

RITENUTO che l’istituzione del Garante dei diritti per l’infanzia e l’Adolescenza risponde pienamente alle finalità ed ai principi dello statuto del Comune di Borgetto, che all’Art. 10, Titolo II “partecipazione popolare tutela dei diritti dei cittadini”, prevede che: “Principi della partecipazione Il Comune promuove la partecipazione degli interessati, degli utenti e loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressione della comunità locale alla formazione dell’indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall’amministrazione nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme regolamentari”;

VALUTATO per quanto sopra esposto, di istituire nel comune di Borgetto la figura del Garante dei diritti per l’infanzia e l’Adolescenza, che, in quanto entità autonoma, competente e ricompositiva di saperi, può diventare il soggetto promotore di conoscenze ed azioni orientate a garantire i diritti dei soggetti più fragili, attraverso un maggior grado di visibilità dei soggetti medesimi e dei relativi diritti, nonché mediante interventi specifici di tutela delle situazione di maggior disagio, con ciò dando attuazione a quanto già previsto a livello nazionale dalla Legge 12 luglio 2011, n. 112 ed a livello regionale dalla Legge Regionale 10 agosto 2012 n. 47;

CONSIDERATO che il Garante dei diritti per l’infanzia e l’Adolescenza deve collaborare all’uopo con l’Area 4” del Comune con particolare riferimento alle competenze inerenti i Servizi Sociali e la Pubblica Istruzione;

TENUTO CONTO che da sempre il Comune di Borgetto è attento alle problematiche sociali ed alle tematiche inerenti la famiglia con particolare riferimento alle fasce deboli, nonché alla tutela dei diritti dell’infanzia e della adolescenza;

VISTO il Regolamento per la nomina e il funzionamento del “Garante dei diritti per l’infanzia e l’Adolescenza della città di Borgetto”, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale che si compone di n.9 articoli;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa;

VISTA la delibera di G.M. n.20 del 25/05/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento che istituisce la figura del “Garante dei diritti per l’infanzia e l’Adolescenza del comune di Borgetto” e ne disciplina la nomina e i compiti.

VISTI:

- ✓ la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con Legge n° 176 del 27 maggio 1991;
- ✓ la Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25 gennaio 1996, resa esecutiva in Italia con Legge n°77 del 20 marzo 2003;
- ✓ la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- ✓ la Legge n. 285/97 recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- ✓ la Legge n. 451/97 istitutiva della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia;
- ✓ la Legge n. 269/98 recante “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”;
- ✓ la Legge n. 154/01 recante “Norme contro la violenza nelle relazioni familiari”;
- ✓ il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.122 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Manovra economica i - Decreto anticrisi)”;
- ✓ la Costituzione Italiana;
- ✓ la Legge 12 luglio 2011, n. 112;
- ✓ la Legge Regionale 10 agosto 2012 n. 47;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ Il Dlgs 267/2000;

PROPONE

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa che qui si intende integralmente richiamata

- i) Di approvare il Regolamento che istituisce la figura del “Garante dei diritti per l’infanzia e l’Adolescenza del comune di Borgetto” e ne disciplina la nomina e i compiti, composto da n. 9 articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.1).
- ii) Di trasmettere la presente proposta all’albo pretorio on line per la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Il Responsabile di Area
F.to Dr.ssa Rosemary D’Arrigo

Il Presidente da lettura di un emendamento proposto in aula, che allegato alla presente è denominato All “A”, la proposta è stata presentata dai Presidenti della III e IV Commissione Consiliare che congiuntamente hanno preso in esame sia la proposta che il regolamento.

Chiede ed ottiene la parola il cons. Faraci:

Dichiara che, in qualità di Presidente della IV commissione Consiliare , che i lavori si sono svolti in sinergia con i competenti della III Commissione e con l’Assessore dr. ssa Loredana Carrara.

“Abbiamo condiviso la proposta e il regolamento e di comune accordo abbiamo modificato alcuni articoli che spero vengano condivisi e approvati in aula”;

Il Presidente invita la dr.ssa Rosemary D’Arrigo a visionare la proposta di emendamento denominato All.2 , e la invita, se lo ritiene opportuno, apportare i pareri di competenza previsti per legge .

La dr.ssa Rosemary D’Arrigo responsabile dell’Area 4 Vigilanza e Servizi Sociali visionato l’ emendamento esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica;

Il Presidente mette ai voti l’emendamento proposto e questo è esitato favorevolmente con voti unanimi.

Il Presidente del consiglio passa alla votazione degli articoli che costituiscono il regolamento:

Articolo 1 – Approvato con unanime consenso

Articolo 2 - Approvato con unanime consenso così come emendato

Articolo 3 - Approvato con unanime consenso così come emendato

Articolo 4 - Approvato con unanime consenso così come emendato

Articolo 5 - Approvato con unanime consenso

Articolo 6 - Approvato con unanime consenso

Articolo 7 - Approvato con unanime consenso

Articolo 8 - Approvato con unanime consenso

Articolo 9 - Approvato con unanime consenso

Si mette ai voti l’intero regolamento che si compone di numero 9 articoli

Votanti 11

Voti favorevoli 11

Approvato con unanime consenso

Il Consiglio Comunale

Vista la superiore proposta di deliberazione correlata dai pareri favorevoli riportati e previsti per legge;

Visto l’allegato regolamento “Istituzione del Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza”, che si compone di nn 9 artt.;

Visto l’allegato emendamento denominato All.2;

Tenuto conto del parere tecnico reso dalla Dr.ssa Rosemary D’Arrigo all’emendamento denominato All.2;

Visto l’esito delle superiori votazioni.

Delibera

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza con l’allegato regolamento che si compone di nn. 9 artt. così come emendato, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale

ALLEGATO 'ALL.2
DELIBERA N 24
DEL 23.07.2020

MODI FICHE IN COMMISSIONE 18/06/2020

GARANTE INFANZIA

Art. 2 comma 1

- 1) Il Sindaco nomina il Garante, a seguito di Avviso Pubblico, scegliendolo preferibilmente fra le persone residenti nel Comune di Borgetto ed in subordine tra le persone residenti nei Comuni del Distretto socio sanitario D41, d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio cittadino o nei comuni del Distretto, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali.

Art. 2 comma 3

Il garante resta in carica per 3 anni

All'Art. 4, dopo il comma 2, aggiungere un comma 3 "Presso la home page del sito istituzionale del Comune dovrà essere inserito uno spazio dedicato con il nominativo del Garante che sarà nominato ed i recapiti telefonici, in modo che possa essere facilmente contattabile. Nello spazio dedicato saranno altresì inserite le iniziative assunte e le relazioni semestrali di cui al successivo art. 5, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui D.L. 196/2003"

Il punto successivo prenderanno la numerazione 4.

Articolo 3, comma 2, lettera o)

L'Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonché di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età.



COMUNE di BORGETTO
Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
GARANTE DEI DIRITTI
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**



COMUNE di BORGETTO

Città Metropolitana di Palermo

Sommario

TITOLO I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

Articolo 2 - Nomina e durata

Articolo 3 – Compiti del Garante

Articolo 4 –Forma di tutela

Articolo 5 – Relazione agli Organi del Comune

Articolo 6 - Trattamento economico

Articolo 7 -Struttura e personale

Articolo 8 - Istituzione della Giornata dei Diritti dell'Infanzia

Articolo 9- Privacy

TITOLO II – Disposizioni finali

Articolo 10 – Entrata in vigore



COMUNE di BORGETTO

Città Metropolitana di Palermo

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

- 1) Nell'ambito del Comune di Borgetto è istituito il **Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza** (di seguito denominato "Garante") con i compiti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 2

Nomina e durata

- 1) Il Sindaco nomina il Garante, a seguito di Avviso Pubblico, scegliendolo **preferibilmente** fra persone residenti nel Comune di Borgetto **ed in subordine tra le persone residenti nei Comuni del Distretto socio sanitario D41**, d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio cittadino **o nei Comuni del Distretto**, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali.
- 2) E' titolo preferenziale per la nomina il possesso di un Diploma di Laurea e competenze giuridico-amministrative in materia minorile.
- 3) Il Garante resta in carica per **3**anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di unavolta.
- 4) Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica.
- 5) Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

Articolo 3

Compiti del Garante

- 1) Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
- 2) Le funzioni del Garante sono le seguenti:
 - a. **Vigila** a livello cittadino sull'applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con Legge n. 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto orientate nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Milano;
 - b. **Contribuisce** a garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i "quattro principi generali" delineati dal Comitato ONU:
 - **non discriminazione (art. 2):** tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario;
 - **migliore interesse del minore (art. 3):** in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente;
 - **diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6):** non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Garante si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e

- sostenute la maternità e la genitorialità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare;
- **partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art. 12):** per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione;
- c. **Promuove** azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel Comune di Borgetto, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Borgetto;
 - d. **Promuove** la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;
 - e. **Ascolta**, ove ritenuto opportuno anche direttamente, i bambini e gli adolescenti che chiedano di conoscerlo e di parlargli, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle;
 - f. **Segnala** all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (art. 9 L. n. 184/1983) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità penale (art. 331 ec.p.p.);
 - g. **Segnala** ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all'Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori;
 - h. **Verifica**, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcun adistinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;
 - i. **Può esprimere pareri non vincolanti** sul Piano di Zona e su altri atti a carattere generale che vedono coinvolto il Comune di Borgetto nell'ambito del Distretto D. 41 emessi in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione ed in ogni altro atto a carattere generale che preveda azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva;
 - j. **Può esprimere pareri non vincolanti** su tutte le proposte di regolamenti e norme comunali nelle materie indicate al punto i) riguardanti i minorenni;
 - k. **Segnala** ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - l. **Coordina** la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L. n. 112/2011 e con il Garante Regionale istituito con Legge reg.47/2012;
 - m. **Promuove** con le Amministrazioni interessate **protocolli di intesa** utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse.
 - n. **Orienta** gli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta Comunale lo svolgimento di attività formative, seminari e ricerche;
 - o. **L'Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonché di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età.**

Articolo 4

Forma di tutela

- 1) Chiunque può rivolgersi al Garante per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.
- 2) L'Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come **luogo neutro di ascolto** dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all'infanzia e adolescenza. **Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri** propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell'infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi

è quello di promuovere e facilitare l'individuazione di **corresponsabilità** nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo **scambio sui significati e sulle diverse visioni** presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell'infanzia.

- 3) "Presso la home page del sito istituzionale del Comune dovrà essere inserito uno spazio dedicato con il nominativo del Garante che sarà nominato ed i recapiti telefonici, in modo che possa essere facilmente contattabile. Nello spazio dedicato saranno altresì inserite le iniziative assunte e le relazioni semestrali di cui al successivo art. 5, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui D.L. 196/2003"
- 4) **Convoca** almeno due volte l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo **azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti** tra i diversi soggetti.

Articolo 5

Relazione agli Organi del Comune

- 1) Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
- 2) Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

Articolo 6

Trattamento economico

- 1) Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità

Articolo 7

Struttura e personale

- 1) La sede del Garante viene istituita presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comuni di Borgetto. Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante si avvale del personale dall'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Borgetto.

Articolo 8

Istituzione della Giornata dei Diritti dell'Infanzia

- 1) Al fine di sensibilizzare e promuovere politiche a favore dei minori è istituita la «Giornata dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza che sarà celebrata il 20 novembre di ogni anno in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'infanzia istituita dalle Nazioni Unite nel medesimo giorno

Articolo 9

Privacy

- 1) Il Garante è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 e ss.mm.e ii.

Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Sig. SALAMONE Francesco

II CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig.ra CUTRONE Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Piera MISTRETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____, all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it ove rimarrà esposto

Lì _____

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. VITALE Claudio

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Piera MISTRETTA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il _____
- E' stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data _____
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)
- _____

Borgetto li _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Piera MISTRETTA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001)

Borgetto li _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Piera MISTRETTA